



Città di Pomezia
Città Metropolitana di Roma Capitale

**REGOLAMENTO COMUNALE DEI CAVI
STRADALI**

ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIOCOMUNALE N° 72 DEL 18 LUGLIO
2005, SUCCESSIVAMENTE MODIFICATA CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 43 DEL
03.08.2010

TITOLO I DELLE LICENZE

Art. 1

Chiunque voglia eseguire cavi stradali deve ottenere l'autorizzazione dall'Autorità Comunale. Per cavo si intende qualsiasi apertura temporanea del suolo pubblico o stradale privata effettuata per l'esecuzione di lavori inerenti ad impianti e canalizzazioni in genere.

Art. 2

La domanda per eseguire cavi deve essere redatta su carta legale diretta al Sindaco ed essere sottoscritta

dal privato, Ente o Società, in persona del rappresentante legale, che ha interesse all'esecuzione delle

opere nel suolo pubblico o stradale privato.

Nel caso di cavi aperti da Aziende o Enti gestori dei pp.ss. alla domanda dovrà essere allegata apposita

relazione, firmata dal Tecnico qualificato, con la quale si giustificano le modalità dell'intervento ed i tempi di cui al punto 2 dell'art. 3. Il rappresentante legale ed il tecnico su indicato assumono, con la sottoscrizione ogni responsabilità in merito a quanto sopra esposto.

La domanda dovrà inoltre contenere il nominativo e le generalità del Tecnico qualificato incaricato della direzione dei lavori.

Art. 3

La domanda dovrà indicare oltre il domicilio del richiedente:

1. Lo scopo per cui si vuole aprire il cavo e la sua precisa ubicazione, la dimensione che dovrà avere il cavo stesso, la specificazione delle opere che si vogliono eseguire nel suolo e dei mezzi impiegati.

2. La data di inizio ed il tempo che si intende impiegare per eseguire i lavori, tempo che dovrà essere contenuto entro i limiti indispensabili, tenuto conto di tutte le esigenze contingenti con particolare riguardo a quelle del traffico.

Pertanto, ove necessario, l'esecuzione dei lavori dovrà essere prevista in più turni giornalieri, compreso il sabato e se del caso, di notte e nei giorni festivi.

Art. 4

Allorché i lavori impegnano varie superfici del suolo pubblico oppure interessino aree di circolazione stradale di grande importanza ai fini del traffico, la domanda deve essere presentata almeno quindici giorni prima della data di inizio del lavoro ed accompagnata dai disegni e tipi dimostrativi riflettenti il complesso dei lavori stessi.

Art. 5

Il rilascio dell'Autorizzazione è subordinato:

Al versamento presso la tesoreria comunale di €. 50,00 (Euro Cinquanta/00) quale diritto di istruttoria e per la verifica della regolare esecuzione dei lavori :

All'effettuazione di un Deposito Cauzionale. a mezzo Assegno Circolare intestato all'Ente, da consegnarsi presso l'Ufficio Economato che provvederà alla custodia del titolo, nella misura di €. 100,00 (Euro Cento/00) al metro lineare. supponendo una larghezza convenzionale dello scavo di m. 1,00. Nel caso in cui la lunghezza complessiva del cavo da realizzare superi i 50 m., il richiedente dovrà stipulare apposita polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, del valore equivalente dello scavo, ottenuto moltiplicandone la lunghezza per €. 100,00 al metro lineare.

Sono fatte salve le eventuali esenzioni di Legge.

Il deposito è costituito a garanzia della regolare esecuzione dei lavori, degli eventuali danni apportati alle opere comunali e della eventuale esecuzione d'Ufficio degli interventi che si rendessero necessari a seguito del non corretto ripristino dei cavi, ivi compreso la rimozione delle terre di esubero e quanto altro ingombri la sede stradale, nonché del pagamento delle tasse dovute e delle eventuali sanzioni applicate per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'Autorizzazione rilasciata.

Il deposito sarà svincolato dopo la verifica positiva della regolare esecuzione dei lavori di ripristino del cavo da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale che avverrà trascorsi sei mesi dalla Comunicazione di Fine Lavori redatta dal Direttore degli stessi.

In caso di esito negativo delle verifiche l'Ufficio Tecnico Comunale potrà richiedere l'esecuzione di tutti i lavori necessari per garantire il ripristino del cavo e della relativa perimetrazione a regola d'arte, assegnando all'uopo un termine finale, oltre il quale si procederà a una nuova verifica.

Art. 6

L'Ufficio Tecnico Comunale fisserà la data di inizio dei lavori e potrà modificare la durata indicata dal richiedente per l'esecuzione dei lavori stessi.

Come regola quando si tratti di nuovi grandi impianti o di notevoli rimaneggiamenti degli impianti esistenti, le autorizzazioni saranno rilasciate nel periodo 15 Giugno 30 Settembre.

All'atto del rilascio dell'autorizzazione, l'Ufficio Tecnico Comunale competente, dovrà pertanto, confermare la congruità del tempo di lavorazione richiesto nella domanda, ovvero ridurre detto tempo, imponendo, ove ritenuto necessario per motivi contingenti, con particolare riguardo a quelli del traffico, l'esecuzione dei lavori in più turni giornalieri, compreso il sabato e se del caso, di notte e nei giorni festivi.

Art. 7

È facoltà dell'Ufficio di cambiare i tracciati dei cavi proposti e per ragioni di interesse pubblico di revocare o di sospendere le autorizzazioni accordate o i lavori iniziati, nonché di stabilire un ordine di successione alle varie domande per rotture del suolo stradale.

Ove i lavori siano stati già iniziati, il titolare dell'autorizzazione dovrà, a sua cura e spesa, provvedere alla chiusura del cavo a regola d'arte nei termini fissati dall'Ufficio senza diritto a rivalsa.

Art. 8

Quando si procederà da parte dell'Amministrazione Comunale al completo rifacimento della pavimentazione stradale o alla costruzione di una nuova strada l'Ufficio Comunale competente ne darà tempestiva notizia agli Enti esercenti i pp.ss. ed agli altri interessati, eventualmente anche a mezzo stampa o manifesti, affinché possano giovare dell'occasione per effettuare lavori di propria competenza che comportino comunque la manomissione del suolo stradale.

A tal fine le domande per il rilascio della relativa autorizzazione dovranno essere presentate entro il termine indicato nell'avviso.

Salvo casi imprevedibili e di assoluta e riconosciuta urgenza, non sarà rilasciata alcuna autorizzazione per rottura del suolo stradale, prima che siano decorsi due anni dall'ultimazione dei lavori di sistemazione generale della pavimentazione di strada già esistenti, aventi particolare importanza ai fini del traffico anche per motivi contingenti, o dall'ultimazione dei lavori di costruzione di nuove strade di pari importanza.

Nel caso in cui, a seguito dei lavori da eseguire da parte di una delle aziende che gestiscono i pp.ss., fosse necessario procedere a lavori di sistemazione generale o di sostanziale rifacimento di una strada o di un tronco di essa, l'Amministrazione Comunale ne darà comunicazione agli Enti o

Aziende, con le modalità di cui al primo comma del presente articolo, invitandole ad eseguire eventuali lavori di pertinenza entro un periodo di tempo che verrà indicato dalla stessa Amministrazione Comunale.

Trascorso detto periodo non saranno concesse autorizzazioni se non dopo due anni dalla ultimazione dei lavori di sistemazione del manto stradale, salvo casi imprevedibili di assoluta e riconosciuta urgenza.

Art. 9

Le autorizzazioni, sia ordinarie che riconducibili ai casi di imprevedibilità ed urgenza previsti dai precedenti commi, saranno rilasciate dal dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Le autorizzazioni saranno rilasciate sempre subordinatamente alle condizioni generali del presente Regolamento ed alle condizioni tecniche speciali che di volta in volta potranno essere stabilite.

Art. 10

Alle Aziende erogatrici di servizi a rete, che effettuano ordinariamente un rilevante numero di cavi, potrà concedersi previa apposita domanda che il pagamento del deposito cauzionale di cui all'art. 5, possa essere sostituito con una Polizza fidejussoria annuale, da stipularsi entro il 31/01, a garanzia degli eventuali oneri derivanti dal non corretto ripristino degli scavi o di eventuali danni riconducibili all'intervento di scavo eseguito. Tale polizza avrà un importo di €. 50.000.00, aumentabili a discrezione del Dirigente della Sezione LL.PP., in considerazione dell'entità degli interventi di scavo eseguiti l'anno precedente. La Polizza dovrà essere stipulata prevedendo anche la possibilità dell'escussione parziale della garanzia.

Art. 11

Il periodo di durata dell'autorizzazione potrà essere prorogato, su parere favorevole dei competenti Uffici Comunali, sempre che tali proroghe siano state richieste almeno tre giorni prima della scadenza, altrimenti l'interessato dovrà ottenere a tutti gli effetti una nuova autorizzazione.

Art. 12

Nei casi di urgenza riguardanti guasti da ricercare o riparare, gli interessati, ove gli Uffici Comunali competenti siano chiusi, potranno aprire i cavi solo previa comunicazione al Comando della Polizia Municipale competente.

Tale comunicazione dovrà essere regolarizzata presso l'Ufficio competente entro le ore 14 della prima giornata lavorativa.

TITOLO II DELLA COMPETENZA DEI LAVORI

Art. 14

L'apertura e il riempimento dei cavi viene eseguita a tutta cura e spese dei titolari dell'autorizzazione.

Il ripristino della pavimentazione stradale, come previsto dall'art. 5, verrà eseguito a cura e spese dell'intestatario dell'autorizzazione...5

Art. 15

Il ripristino della pavimentazione stradale a cura e spese dei titolari delle autorizzazioni dovrà estendersi, oltre che alla zona propria del cavo, anche alle zone laterali, in quella misura che l'Ufficio Tecnico Comunale giudicherà necessaria al perfetto riordinamento della pavimentazione stessa.

I titolari delle autorizzazioni restano responsabili civilmente e penalmente degli avvallamenti e delle degradazioni che si verificheranno sul cavo a causa dei lavori da essi eseguiti, sia dopo il ripristino della pavimentazione stradale, sia dopo la verifica di cui all'art.5 per fatti sopravvenuti e vizi occulti, imputabili al riempimento del cavo.

TITOLO III DELLA CONDOTTA DEI LAVORI

Art. 17

Nell'esecuzione dei lavori, i titolari delle autorizzazioni dovranno attenersi alle norme del presente Regolamento, a quelle del Capitolato generale per gli Appalti del Comune vigente all'atto dell'esecuzione dei lavori e per quanto in essi non previsto alle disposizioni degli altri Regolamenti Comunali.

Art. 18

Il lavoro per il quale si è ottenuta l'autorizzazione dovrà essere continuativo qualunque sia la natura ed il suo scopo, salvo che non sia stato altrimenti autorizzato per iscritto.

Qualora particolari esigenze lo consiglino, l'Ufficio Tecnico Comunale potrà ordinare che i lavori siano effettuati a turni continuativi di giorno e di notte.

Saranno eseguiti esclusivamente di notte, i lavori da farsi in strade il cui transito non possa essere interrotto di giorno e in tutti gli altri casi che verranno stabiliti dall'Ufficio Comunale competente.

Nella esecuzione di tali lavori dovranno essere adottate tutte le possibili cautele per arrecare il minimo disturbo alla cittadinanza ed alle attività che si svolgono sul territorio (aziende, trasporto, etc.).

Art. 19

I lavori di escavazione del piano stradale dovranno eseguirsi per tratti non maggiori di mt. 50, ove si tratti di riparazione o costruzione di fogne, non maggiori di mt. 100 nel caso di canalizzazioni, tenendo presente quanto è prescritto nell'art. 20 e salve particolari deroghe autorizzate dall'Ufficio Tecnico Comunale, su motivazioni tecnologiche o di sicurezza.

Il lavoro non potrà essere proseguito nel tratto successivo se non sia stato ripristinato quello precedente.

Art. 20

Sarà cura dei titolari delle autorizzazioni assicurare libero il passaggio per i pedoni verso gli ingressi delle abitazioni e delle botteghe e da un marciapiede all'altro in punti opportuni.

I suddetti titolari dovranno inoltre assicurare il passaggio dei veicoli, ove non sia espressamente autorizzato dal Sindaco lo sbarramento della strada.

Art. 21

I lavori devono essere eseguiti con cautela, ivi compresa l'apposizione delle prescritte segnalazioni in modo da garantire a pieno l'incolumità pubblica ed evitare qualsiasi danno a persone o cose.

Ove trattasi di lavori condotti per conto di Enti gestori di pp.ss., dovrà essere chiaramente esposta apposita tabella dalla quale risulti la natura dei lavori, l'Ente Gestore dei lavori, l'Ente Gestore e Direzione Lavori.

Le aperture di gallerie, chiusini, pozzi di accesso, tombini e simili devono essere munite di opportuni recinti o ripari e sempre sufficientemente illuminati nelle ore notturne.

Inoltre dette aperture, fuori dall'orario di lavoro, debbano anche essere ricoperte con tavole e occorrendo, con sabbia, pozzolana o misto granulometrico (materie inerte).

Ugualmente devono essere illuminati i cavi alle estremità dei vari tratti e occorrendo, nei

punti intermedi.

L'Ufficio Tecnico Comunale potrà anche richiedere che i cavi più pericolosi siano idoneamente coperti e sorvegliati, a cura e spese dei titolari delle autorizzazioni, durante le ore non lavorative.

Art. 22

L'Ufficio Tecnico Comunale potrà stabilire che il cavo sia eseguito in galleria quando le esigenze del traffico e la natura delle opere da attraverso lo impongano.

Art. 23

È facoltà dell'Ufficio Tecnico competente disporre che le condutture di acqua e della posta pneumatica, i cavi elettrici, telefonici, telegrafici e simili siano sistemati o trasferiti entro gallerie praticabili ovvero, per i cavi elettrici, telegrafici, telefonici e simili, entro appositi manufatti ove non esistono gallerie.

Le tubazioni del gas dovranno collocarsi entro terra oppure in appositi cunicoli.

Art. 24

In tutti i casi in cui occorra attraversare manufatti ed aree private o binari, il titolare dell'autorizzazione dovrà prendere, sotto la propria esclusiva responsabilità, accordi con i proprietari delle aree e manufatti e con chi esercita il servizio di trasporto su rotaie, prima di iniziare qualsiasi lavoro.

L'attraversamento o, comunque, la manomissione dei manufatti comunali interessanti il sottosuolo non è di regola consentito, salvo speciale autorizzazione del Sindaco da rilasciarsi in casi eccezionali subordinatamente all'impegno, da parte del richiedente, di osservare tutte le particolari condizioni che saranno stabilite dagli Uffici competenti.

L'autorizzazione che comporti la costituzione di servitù nel sottosuolo dei giardini Comunali e delle aree patrimoniali in genere, non potrà essere rilasciata se non previa stipulazione di apposita convenzione.

Art. 25

Per la condotta dei lavori relativi all'apertura e ripristino dei cavi dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti a gestire l'esecuzione a perfetta regola d'arte delle opere.

A) Apertura dei cavi;

A - 1) Materiali di pavimentazione

Nelle aree stradali pavimentate con elementi lapidei da utilizzare (selci, lastre, ecc.), detti elementi dovranno essere rimossi con ogni cura ed accatastati in un'area idonea e transennata, così da non costituire intralcio e pericolo al transito veicolare e pedonale, evitando fin quanto possibile, di ingombrare i marciapiedi; i materiali costituenti il lotto, della vecchia pavimentazione lapidea dovranno essere portati allo scarico.

A - 2) Esecuzione degli scavi.

Il materiale proveniente dagli scavi dovrà essere tutto trasportato allo scarico, fatta eccezione dei soli materiali inerti riutilizzabili (sabbia, pozzolana).

La pavimentazione stradale dovrà essere preventivamente tagliata sui due lati del cavo al fine di ottenere sulle parti restanti superfici lisce e non slabbrata.

Lo scavo dovrà essere realizzato con pareti verticali, evitando per qualsiasi motivo - anche in caso di allacciamenti laterali a condutture esistenti o di lavori simili - strapiombi o sgrottamento.

Le pareti dei cavi dovranno essere adeguatamente sbadacciate secondo quanto disposto dalle vigenti norme di legge o comunque ogni qualvolta necessario per la stabilità del cavo anche in relazione alle esigenze della circolazione veicolare.

Nelle strade di notevole transito o di larghezza limitata l'Ufficio Tecnico Comunale potrà disporre che i materiali da pavimentazione stradale e quelli di scavo eventualmente da utilizzare vengano trasportati in luoghi appartati e recintati, che dovranno essere indicati dall'Ufficio stesso.

In relazione alla lunghezza del cavo l'Ufficio potrà anche disporre il trasporto allo scarico dei materiali di pavimentazione e delle terre provenienti dallo scavo riutilizzabili, quando ciò sia ritenuto necessario per i motivi di traffico.

Dovranno sempre subito essere trasportate allo scarico le terre esuberanti a seguito della costruzione di manufatti o della posa nel cavo di condutture e relativi apparecchi.

Ove il titolare dell'autorizzazione non provveda, nei casi summenzionati, tempestivamente al trasporto allo scarico dei materiali, gli agenti Comunali potranno elevare contravvenzione e nel giorno successivo, perdurando l'ingombro, potrà essere disposto il trasporto di ufficio a spese del titolare dell'autorizzazione.

B) POSA IN OPERA DI CONDUTTURE E CANALIZZAZIONI

La posa in opera di condutture, cavi elettrici, telefonici e simili dovrà essere eseguita secondo le normative vigenti ed i criteri stabiliti dal competente ufficio tecnico dell'Amministrazione Comunale, a profondità tale da consentire un riempimento il cui spessore valutato dalla generatrice superiore della canalizzazione o del manufatto di protezione della stessa quando questa è presente - di norma - non dovrà essere inferiore a 1 metro.

I cavi elettrici, anche se del tipo armato, dovranno essere protetti con materiali e manufatti idonei al fine di poterli facilmente individuare.

C) RIPRISTINO DEI CAVI

C - 1) Riempimento dei cavi.

Il riferimento dei cavi dovrà avvenire con la massima cura, utilizzando unicamente pozzolana o sabbia, anche riutilizzate, e rincalzando adeguatamente le condutture, i cavi ed i loro accessori.

Il riempimento dovrà essere eseguito a strati di spessore non superiori a cm. 30 ben compatti, in modo da evitare assestamenti nel tempo; nell'ultimo strato del riempimento e comunque per uno spessore non inferiore a cm. 40, alla pozzolana o sabbia dovrà essere aggiunta una adeguata quantità di legante così da garantire la massima incomprimibilità sotto il transito veicolare; conseguentemente non dovranno manifestarsi nel tempo sul suolo stradale né risalti né avvallamenti.

A seconda dei casi potrà essere richiesto il riempimento con misto cementato.

Nel caso di cavi aperti a cura di privati non si potrà procedere al riempimento del cavo se non dopo che l'incaricato Comunale abbia verificato la regolare esecuzione dei lavori constatato che gli stessi non abbiano arrecato danni ai manufatti Comunali esistenti nel sottosuolo.

Nel caso dei cavi aperti da Aziende dei pp.ss., il riempimento del cavo potrà essere eseguito subito dopo l'ultimazione dei lavori relativi ai sottoservizi, previa constatazione da parte della Direzione Lavori dell'Azienda, comunicata all'Ufficio Tecnico Comunale, della regolare esecuzione delle opere e del non danneggiamento dei manufatti esistenti nel sottosuolo, comunali o non, restano ogni responsabilità civile e penale in proposito a carico del titolare dell'autorizzazione.

C 2) Ripristino stradale.

Il ripristino della pavimentazione stradale sarà eseguito dai titolari delle autorizzazioni e con il seguente metodo:

1) Riempimento del cavo o della buca con misto inerte-cemento dosato ad almeno 100 kg/mc, compreso lo spianamento e la costipazione.

2) Formazione di cassonetto all'interno del cavo per una profondità di centimetri venti circa.

3) Posa in opera di uno strato di conglomerato bituminoso (Bynder) dello spessore compattato di centimetri venti circa affinché l'area interessata dal cavo sia riportata a raso con l'intera partita carrabile.

4) Fresatura successiva della superficie stradale sia sulla superficie del cavo che sulle superfici laterali nei seguenti termini:

a) scarica e ripavimentazione di metà carreggiata stradale quando la strada è superiore a

metri 6,00;

b) scarica e ripavimentazione di tutta la carreggiata stradale quando la strada è inferiore a metri 6,00;

5) Esecuzione dello strato di conglomerato bituminoso di usura nella superficie precedentemente fresata dello spessore minimo di cm3 rullato e finito.

6) ripristino segnaletica stradale esistente.

D) Responsabilità e oneri.

La responsabilità civile e penale per tutto quanto possa derivare dall'esecuzione dei lavori di cui alle precedenti lettere A - B - C, rimane a carico del titolare dell'Amministrazione per tutto il periodo relativo alla durata dei lavori stessi e fino alla riconsegna al Comune per l'uso pubblico delle aree stradali interessate dei cavi.

La data di riconsegna dell'area interessata dal cavo, ripristinata a regola d'arte, sarà comunicata all'Ufficio Comunale per iscritto e con congruo anticipo del titolare dell'autorizzazione.

Fino alla riconsegna il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere sul luogo le recinzioni, i transennamenti, la segnaletica, i lumi e quanto necessario per garantire la pubblica incolumità.

Il titolare dell'autorizzazione, dal momento della riconsegna e fino alla verifica positiva dell'Ufficio Comunale, dovrà tempestivamente intervenire per eliminare la situazione di pericolo o i difetti conseguenti i lavori eseguiti.

La verifica di cui all'art. 5 non esime i titolari delle autorizzazioni dalle responsabilità loro incombenti conseguenti a fatti sopravvenuti o vizi occulti, imputabili al riempimento dei cavi.

Durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere presi opportuni provvedimenti per garantire la regolare continuità del traffico veicolare e dovranno essere osservate tutte le prescrizioni di legge per la tutela della pubblica incolumità.

Si intendono altresì sempre salvi ed integri i diritti dei terzi senza alcuna responsabilità del Comune per eventuali lesioni ai proprietari confinanti od a chiunque altro.

I soggetti autorizzati all'apertura di cavi dovranno intervenire, entro un anno dalla data del rilascio della presente autorizzazione, ed a semplice richiesta dell'Amministrazione, per il ripristino di eventuali deformazioni della sede stradale conseguenti ai lavori autorizzati.

TITOLO IV ONERI - SANZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 26

I titolari dell'autorizzazione sono tenuti al pagamento dei diritti, tasse e contributi, stabiliti per l'occupazione del suolo, sottosuolo, soprassuolo pubblico o gravato da servitù di uso pubblico.

Le occupazioni permanenti del sottosuolo per la costruzione di locali destinati ad usi diversi dalle intercapedini (intendendosi per tale un vano per l'areazione dei muri perimetrali dei fabbricati) potranno essere consentite con apposita convenzione.

Nei casi previsti dal comma che precede, i titoli dovranno corrispondere egualmente il diritto, tasse e contributi relativi alle occupazioni effettuate.

In luogo della tassa di occupazione del sottosuolo, allorché essa non sia stabilita per tale genere di autorizzazione, verrà fissato a carico dei titolari stessi un canone periodicamente rivedibile.

Art. 27

Qualora i titolari delle autorizzazione non si attengano alle norme del presente Regolamento ed alle condizioni particolari alle quali i competenti Uffici hanno subordinato il rilascio delle autorizzazioni stesse, il Sindaco potrà imporre lo svuotamento degli impianti entro un congruo termine, trascorso inutilmente il quale potrà disporre la revoca dell'autorizzazione e la rimozione o il rifacimento dell'impianto a spese dei titolari stessi.

Art. 28

Nell'esecuzione dei lavori i titolari delle autorizzazioni dovranno rispettare i manufatti e le canalizzazioni dei pp.ss. o dei privati e saranno tenuti al risarcimento degli eventuali danni comunque causati.

La verifica degli incaricati comunali di cui agli artt. 5 e 25 del Regolamento non esonera i titolari delle autorizzazioni da tale responsabilità né la diminuisce per i danni che si dovessero verificare anche dopo la chiusura dei cavi, in conseguenza dei lavori eseguiti.

Art. 29

Le autorizzazioni sono sempre revocabili o prorogabili da parte del Comune che non assume alcun impegno per quanto concerne la loro durata.

I concessionari del sottosuolo dovranno spostare, rinnovare, innalzare ed abbassare le opere e le canalizzazioni di qualsiasi natura nel caso di lavori Comunali o per qualsiasi altra esigenza occorresse al Comune di variare l'andamento di tali opere e canalizzazioni; nei casi in cui il Comune, avendo provveduto alla costruzione di apposite gallerie o cunicoli, ritenesse opportuno farvi collocare le opere o canalizzazioni eseguite da terzi, detti lavori saranno eseguiti a spese dei concessionari.

Il Comune non assume nessuna responsabilità per danni che eventualmente dovessero subire le canalizzazioni e le altre opere di Enti o privati, per effetto dei lavori stradali eseguiti anche per suo conto e per effetto di acque correnti o stagnanti nel sottosuolo o per eventuali frane o per manomissioni simili.

Art. 30

I funzionari degli Uffici Tecnici e quanti altri autorizzati faranno osservare le disposizioni del presente Regolamento ed, in caso di violazione, ove abilitati, eleveranno contestazione.

L'Amministrazione, oltre alla sanzione pecuniaria di cui al successivo art. 31, si riserva il diritto di ritirare l'autorizzazione e di provvedere d'Ufficio a spese dei titolari della stessa.

Le somme corrispondenti saranno prelevate dal deposito cauzionale di cui all'art. 5 versato per la specifica autorizzazione o per altra autorizzazione.

Il provvedimento d'Ufficio sarà sempre applicato, ove si tratti dello sgombero delle strade e del riempimento del cavo e relativo ripristino della pavimentazione, nel caso in cui i titolari predetti non eseguano i relativi lavori con la dovuta sollecitudine e nel rispetto di tutte le norme prescritte.

Art. 31

Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, ove non diversamente perseguibili, saranno punite con sanzione pecuniaria non inferiore a €. 500,00.

In particolare le violazioni relative a lavori eseguiti senza autorizzazione o in difformità della stessa o ultimati oltre i termini previsti dall'autorizzazione saranno punite con le seguenti pene pecuniarie:

1) Lavori eseguiti senza autorizzazione: - sanzione pecuniaria non inferiore a € 1.000,00, oltre ad una ulteriore sanzione pecuniaria non inferiore a € 100,00 per ogni mq. del cavo aperto senza autorizzazione.

Per le violazioni di cui al presente Regolamento è consentita la definizione in base alle norme vigenti.

2) Lavori eseguiti in difformità dell'autorizzazione: - sanzione pecuniaria non inferiore a € 500,00 oltre ad una ulteriore sanzione di € 100,00 per ogni mq. di superficie oggetto dell'intervento eseguito in difformità.

3) Lavori eseguiti oltre il termine finale fissato nell'autorizzazione: - Sanzione pecuniaria non inferiore a € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo sulla data di ultimazione.

Le pene pecuniarie di cui ai precedenti punti 2 e 3, ed anche al punto 1 nel caso di Aziende, saranno direttamente incamerate dal deposito cauzionale di cui all'art. 5 e per l'eventuale eccedenza, nei modi di legge.